



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area 4

N. 226 DEL 15/06/2020

OGGETTO:

**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020
PARTE VARIABILE (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)
RICOGNIZIONE LIMITE SALARIO ACCESSORIO. NO CIG**

**La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Breda di Piave dal 22/06/2020 al 07/07/2020.**

Proposta n. 317/

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 PARTE VARIABILE (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018) RICOGNIZIONE LIMITE SALARIO ACCESSORIO. NO CIG

IL RESPONSABILE AREA 4

Premesso che:

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l'attività dei Responsabili;
- Con delibere di C.C. n. 61 e n. 62 del 18/12/2019 con le quali sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- Con delibera di G.C. n. 1 del 08.01.2020, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2020-2022;
- Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- Le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, ccnl 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei*

principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, che ribadisce quanto segue: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziarie il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e , inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”*

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 04.04.2018 ad oggetto: *“Rideterminazione fondo produttività a seguito riorganizzazione dotazione organica”* è stato incrementato lo stanziamento di bilancio delle posizioni organizzative passando a complessivi **€. 46.773,06**, incrementato di €. 2.500,00.= rispetto a quello stanziato nel 2017 a seguito dell’istituzione di una nuova posizione organizzativa, nel rispetto del vincolo complessivo del fondo salario accessorio 2016;

Vista la determinazione n. 96 del 05.03.2020 ad oggetto: *“Impegno di spesa e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario nell’anno 2020”* all’interno della quale viene impegnata la somma di **€. 9.263,57.=** (somma equivalente a quella stanziata per lavoro straordinario nell’anno 2016 come da determina n. 108 del 24.03.2016) a disposizione per l’effettuazione del lavoro straordinario da parte del personale per l’anno in corso;

Vista la determinazione n. 191 del 19.05.2020 ad oggetto: *“Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2020 parte stabile (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018)”* con la quale si è costituito l’importo di parte stabile del fondo risorse decentrate del personale, al netto delle decurtazioni ope-legis, per €. 76.690,00.=, rilevanti al fine del vincolo 2016 per il solo importo di €. 72.544,35.= (€. 76.690,00 decurtate di €. 2.163,20.= ed €. 1.982,45.=, aumenti CCNL 21.05.2018);

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 10.06.2020 ad oggetto: *“Contrattazione decentrata integrativa per l’annualità 2020: definizioni linee di indirizzo e costituzione parte variabile del fondo”* vengono definite le seguente risorse di parte variabile per un totale disponibile per la contrattazione decentrata annuale pari ad €. 5.323,19, che si sommano a quelle di parte stabile, derivante da:

- **Euro 1.280,38** parte dell’1,2% del monte salari 1997, ammontante a complessivi euro 4.463,30, somma messa a disposizione dell’Amministrazione come previsto dall’art. 67, comma 4, del C.C.N.L. 21.05.2018 decurtata per il contenimento complessivo salario accessorio 2016;
- **Euro 4.042,81.=** di cui alle previsioni dell’art. 67, comma 3, lett. c) del C.C.N.L. 21.05.2018, per **economie rilevate a consuntivo dell’utilizzo 2019 del fondo straordinario**;

Preso atto infatti che il vigente D.Lgs. n. 75/2017, all'art. 23 prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”* cosicché l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Rilevato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i. inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

Preso atto che, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata sarà oggetto di apposita circolare interpretativa, della quale si attende la pubblicazione subordinandovi l'eventuale revisione dell'adeguamento del limite di legge summenzionato;

Considerato che al fine di garantire il rispetto del limite di legge, come da allegato prospetto dimostrativo, si contiene il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2020, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, senza necessità di operare alcuna ulteriore decurtazione del fondo del corrente anno rispetto a quelle già quantificate sopra, anche in considerazione del limite definito, alla luce delle disposizioni ad oggi note;

Atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento. Tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'Organo di revisione e senza essere necessaria un'ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza;

Tenuto conto che il fondo risorse decentrate 2020, nell'importo definito nella sua componente variabile con la presente determinazione, di cui al prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

Verificata la disponibilità di spesa negli stanziamenti del bilancio di previsione corrente esercizio per gli

oneri relativi al fondo risorse decentrate anno 2020, nella sua componente variabile, da erogare a favore del personale dipendente dell'ente;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse del presente atto formato parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. **di costituire**, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018, come evidenziato anche nel prospetto analitico allegato, **il Fondo delle risorse decentrate parte variabile** per l'importo netto di €. **5.323,19**., derivante da:
 - Euro 1.280,38 parte dell'1,2 % del monte salari 1997, ammontante a complessivi euro 4.63,30, somma messa a disposizione dell'Amministrazione come previsto dall'art. 67, comma 4, del C.C.N.L. 21.05.2018 decurtata per contenimento ammontare complessivo salario accessorio 2016 .=;
 - Euro 4.042,81.= di cui alle previsioni dell'art. 67, comma 3, lett. c) del C.C.N.L. 21.05.2018, per **economie rilevate a consuntivo dell'utilizzo 2019 del fondo straordinario**;
3. di dare atto che la costituzione del Fondo parte stabile e variabile, come operata con il presente atto e con la precedente determinazione n. 191 del 19.05.2020, per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali, rilevato che comunque al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario) entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna ulteriore decurtazione del fondo del corrente anno, tenuto conto anche dell'adeguamento del limite ex articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato, alla luce delle disposizioni ad oggi note;
4. di dare atto che si provvederà al definitivo adeguamento del limite di cui al precedente capoverso e alla verifica a consuntivo del suo rispetto alla luce dell'effettivo accrescimento della dotazione organica ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i. e che tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'Organo di revisione e senza essere necessaria un'ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza;
5. di attestare che gli oneri relativi alla spesa per il Fondo risorse decentrate di cui al punto 2 del presente determinato, trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione corrente esercizio in competenza, all'interno del Titolo I, della Missione 01, Programma 10 in particolare:
 - gli oneri diretti nell'apposito capitolo 20100, al macroaggregato 101, ad oggetto: "*Fondo di Produttività*";
 - gli oneri riflessi a carico dell'Ente, quali gli oneri previdenziali ed assicurativi, nell'apposito capitolo 20110 ad oggetto: "*Contributi sociali effettivi c/ente – Fondo salario accessorio*" del Macroaggregato 0101;

- l'onere Irap nell'apposito capitolo 20130 ad oggetto: *"Irap Retribuzioni - Fondo salario accessorio"* del Macroaggregato 0102;
- 6. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre anno corrente, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 7. di dare atto inoltre che è attualmente in vigore il C.C.I. normativo triennale 2019-2021, parte giuridica ed economica, sottoscritto il 12.12.2019;
- 8. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;
- 9. di comunicare per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
- 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente – Personale – Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Li,

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4
Baggio dr.ssa Gianstella Aniska

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Baggio Gianstella;1;6918072424122222657491535811201428895

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	75.413,07
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) - N.B. DAL 2019	2.163,20
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME	1.982,45
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	2.868,72
TOTALE RISORSE STABILI FONDO RISORSE DECENTRATE	76.690,00
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	4.463,30
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI DAL 2015	682,92
(A DEDURRE) DECURTAZIONI PER CONTENIMENTO FONDO SALARIO ACCESSORIO LIMITE 2016	2.500,00
Totale Risorse variabili soggette a limitazione	1.280,38
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. E), CCNL 21.5.2018)	4.042,81
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	4.042,81
TOTALE RISORSE VARIABILI FONDO RISORSE DECENTRATE	5.323,19
TOTALE	82.013,19

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020	73.824,73
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	46.773,06
(A SOMMARE) FONDO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 01.04.1999	9.263,57
TOTALE SALARIO ACCESSORIO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO ANNO 2020	129.861,36

LIMITE SALARIO ACCESSORIO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO ANNO 2016	129.861,36
	LIMITE OK